

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2015¹,
decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. g (nuova)

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.

² Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

g. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

Art. 21 cpv.1 lett. b e d (nuova) e 2 lett. b

¹ Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all'imposta se:

b. gestiscono uno stabilimento d'impresa nel Cantone;

d. commerciano immobili siti nel Cantone.

² Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre assoggettate all'imposta se:

b. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

Art. 72s Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...

I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del ... entro la data di entrata in vigore di tale modifica.

RS

¹ FF 2015 ...

² RS 642.14

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.